

Roma, 10 febbraio 2026

Circolare n. 39/2026

Oggetto: Dogane – Contributo sui pacchi di modico valore c.d. handling fee – Circolare Agenzia delle Dogane n. 4/D del 5.2.2026.

Con il provvedimento in oggetto, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito ulteriori chiarimenti applicativi in materia di contributo per la copertura delle spese amministrative doganali, introdotto dall'articolo 1, commi 126–128, della Legge di bilancio 2026, per i pacchi di modico valore fino a 150 euro.

Come è noto con la circolare 37D/2025 sono state fornite le prime istruzioni applicative del nuovo contributo e con la circolare 1D/2026 sono state rimodulate le tempistiche dichiarative e di accertamento/riscossione, per consentire l'adeguamento dei sistemi informativi degli operatori e dell'Agenzia delle Dogane.

Con la circolare qui in commento viene chiarito che il contributo trova applicazione esclusivamente con riferimento alle dichiarazioni doganali presentate con tracciato H1 e H7.

In relazione alla sua natura, l'Agenzia precisa che lo stesso costituisce un onere amministrativo ai sensi dell'articolo 52 del Codice Doganale dell'Unione (Regolamento UE n. 952/2013) e, pertanto, non assume la qualificazione di diritto doganale né deve essere incluso nella base imponibile ai fini IVA.

Per quanto concerne l'ambito oggettivo di applicazione, per importazione definitiva deve intendersi l'immissione in libera pratica, come disciplinata dagli articoli 201 e seguenti del Codice Doganale dell'Unione. Ne consegue che, con riferimento alle dichiarazioni H1, il contributo è dovuto qualora vengano utilizzati i regimi doganali 40, 42 e 45.

Restano, invece, escluse dall'applicazione del contributo le operazioni di reimportazione di merce unionale nell'ambito della temporanea esportazione, ai sensi dell'articolo 72 dell'Allegato 1 al D.lgs. n. 141/2024. In tali ipotesi, il contributo non è dovuto qualora siano impiegati i codici regime 61, 63 e 68.

Con riferimento alle dichiarazioni H1 che comprendano più spedizioni, l'Agenzia chiarisce che il contributo deve essere liquidato con riferimento a ciascuna singola spedizione il cui valore in dogana non ecceda 150 euro, indipendentemente dal valore complessivo della dichiarazione, che potrebbe anche risultare superiore a tale soglia.

Diversamente, nel caso in cui la dichiarazione H1 riguardi un'unica spedizione composta da più singoli, il contributo è dovuto una sola volta e deve essere riferito al primo singolo.

La liquidazione del contributo avviene mediante l'utilizzo del codice tributo 159, per un importo fisso pari a 2 euro, da indicare esclusivamente in formato numerico.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [2/2026](#)
Allegato uno
CM/cm*

Prot. *[come da segnatura di protocollo]*

Roma, *[come da segnatura di protocollo]*

CIRCOLARE N. 04/2026

**LEGGE 199 DEL 30.12.2025 (LEGGE DI BILANCIO 2026) – ARTICOLO 1, COMMI DA 126 A 128
- CONTRIBUTO ALLA COPERTURA DELLE SPESE AMMINISTRATIVE CORRELATE AGLI
ADEMPIMENTI DOGANALI RELATIVI ALLE SPEDIZIONI DI MODICO VALORE PROVENIENTI
DA PAESI TERZI” – MODIFICA ISTRUZIONI CIRCOLARE 37/2025**

Con la circolare 37 del 2025, sono state dettate, nell'immediatezza dell'approvazione della Legge di bilancio 2026 (Legge 199 del 30.12.2025 pubblicata nella gazzetta ufficiale serie generale n. 301 del 30.12.2025), le prime istruzioni applicative correlate all'introduzione del contributo indicato in oggetto di cui ai commi da 126 a 128 dell'articolo 1.

Con successiva circolare 1 del 2026, sono state rimodulate le tempistiche dichiarative e di accertamento/riscossione per tener conto della necessità di adeguamento dei sistemi degli operatori economici e dell'Agenzia.

Con la presente circolare, si forniscono ulteriori chiarimenti, con la precisazione che i tracciati dichiarativi interessati dall'applicazione del contributo sono unicamente gli H1 e H7.

Natura del contributo

Trattandosi di un contributo destinato alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali a carico dell'amministrazione, deve farsi riferimento all'articolo 52 del codice doganale unionale (CDU - Regolamento UE 952/2013) e, pertanto, non è da considerarsi un diritto doganale e non deve essere incluso nella base imponibile ai fini IVA.

Dichiarazioni H1 – Esclusione del contributo sulle importazioni nell'ambito della temporanea esportazione

Il contributo non è dovuto qualora la spedizione di merce unionale venga reimportata nell'ambito della temporanea esportazione ex articolo 72 dell'Allegato 1 al D.lgs. 141/2024 (DNC).

In particolare, il contributo non si applica nel caso di operazioni di importazione per le quali venga utilizzato il codice regime 61, 63 e 68.

Dichiarazioni H1 – Regimi doganali interessati al pagamento del contributo

La norma istitutiva del contributo stabilisce che il contributo sia riscosso all'atto dell'importazione definitiva.

Per importazione definitiva deve, quindi, intendersi l'immissione in libera pratica come definita dagli articoli 201 e segg. CDU.

Pertanto, per le dichiarazioni H1, il contributo è dovuto qualora sulle stesse vengano utilizzati i regimi doganali 40, 42 e 45.

Dichiarazioni H1 – Presenza di più spedizioni sulla medesima dichiarazione

Considerata la definizione di spedizione data dagli organi europei¹, potrebbe verificarsi l'ipotesi di una dichiarazione di importazione con tracciato H1 che contenga una molteplicità di spedizioni.

In tali casi, a prescindere dal valore in dogana dell'intera dichiarazione che potrebbe anche essere superiore ai 150 euro, il dichiarante dovrà comunque liquidare il contributo in argomento su ogni singola spedizione con valore in dogana non eccedente i 150 euro.

Dichiarazioni H1 – Dichiarazione con più singoli per la medesima spedizione

Nel caso di dichiarazione H1 contenente una sola spedizione costituita però da più singoli, il contributo dovrà essere liquidato una sola volta con riferimento al primo singolo.

Dichiarazioni H1 – Dati richiesti per la liquidazione del contributo (codice tributo 159)

Per la liquidazione del codice tributo 159, è prevista la sola indicazione dell'importo di 2 euro (formato numerico).

*** ***** ***

Le Direzioni Territoriali vigileranno sull'uniforme applicazione della presente circolare presso gli Uffici dipendenti. In applicazione della Direttiva del Direttore dell'Agenzia prot. n. 612382/RU del 2 ottobre 2024, eventuali difficoltà incontrate nella sua applicazione saranno tempestivamente segnalate alla scrivente Direzione.

IL DIRETTORE CENTRALE
Claudio Oliviero
Firmato digitalmente

¹ Vedi circolare 37/2025.